

25 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

La sospensione degli adempimenti diversi dai versamenti: la presentazione del Modello TR

Autore: **Nicola Forte**

Il Governo ha profuso uno sforzo notevole in poco tempo per assicurare a famiglie e imprese i primi “aiuti conseguenti” all'emergenza *epidemiologica da COVID-19*. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 rappresenta il primo “timido intervento” che dovrà essere seguito da ulteriori misure.

I primi commenti sono unanimi nell'affermare che si doveva fare di più, ma ciò che sconcerta sono le prime interpretazioni ai contenuti del decreto. In molti casi la lettura delle disposizioni si pone chiaramente in controtendenza rispetto a quella che è la *ratio* del provvedimento. Non mancano, poi, situazioni in cui gli interpreti portano avanti senza tentennamenti interpretazioni ottuse e affatto condivisibili. In queste ipotesi si concorre a depotenziare notevolmente la portata dell'intervento creando ancor più problemi agli operatori economici.

Il modello TR: rimborso infrannuale e/o compensazione del credito Iva- L'art. 62 del decreto-legge in rassegna prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Il successivo comma 6 prevede che “*Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni*”.

Si è posto così il problema, se la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello TR, il cui termine ultimo è il 30 aprile 2020, possa essere tempestivamente effettuata entro la nuova data del 30 giugno prossimo.

Alcuni commentatori si sono mostrati perplessi circa l'allungamento del termine previsto dalla legge. Le ragioni delle perplessità risiedono nella natura dell'adempimento che non rappresenterebbe un obbligo. La presentazione del modello TR costituisce un adempimento facoltativo, solo nel senso che il contribuente, il quale ha maturato un credito Iva nei primi tre trimestri dell'anno, non è obbligato né a chiederlo a rimborso, né ad effettuare la compensazione dello stesso con altri tributi e contributi. Sotto questo profilo risulta corretto rilevare la mancanza dell'obbligo, ma la circostanza non risulta affatto sufficiente per ritenere come il predetto termine del 30 aprile non risulti prorogato alla nuova scadenza del 30 giugno prossimo.

Il modello TR prorogato al 30 giugno 2020: le motivazioni- È possibile individuare diverse argomentazioni a sostegno del differimento del termine dell'adempimento al 30 giugno prossimo.

Il primis, è irrilevante osservare che il contribuente abbia la facoltà e non l'obbligo di chiedere a rimborso o la compensazione del credito Iva dei primi tre trimestri dell'anno. Infatti, nel momento in cui il contribuente intende avvalersi di tale facoltà, la presentazione del modello TR è di fatto obbligatoria. Senza la preventiva presentazione di tale modello, il rimborso trimestrale sarà precluso, come pure la compensazione del credito.

Un'ulteriore argomentazione si desume sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione. L'art. 62, comma 1, in rassegna, fa riferimento agli “*adempimenti tributari diversi dai versamenti*”. La nozione di adempimento deve

considerarsi più estesa rispetto alla nozione di obbligo. Devono quindi essere compresi nel perimetro applicativo della disposizione anche gli adempimenti, non obbligatori, che rappresentano il presupposto per avvalersi di una disposizione fiscale. Ad esempio, come detto in precedenza, la presentazione del modello TR nei termini di legge diviene di fatto obbligatoria se il contribuente intende avvalersi del rimborso dell'eccedenza dell'iva o della compensazione di tale eccedenza. Annulla rileva, quindi, l'affermazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate secondo cui il termine del 30 aprile, ora 30 giugno, non consente di avvalersi del ravedimento operoso per regolarizzare eventuali tardività nell'adempimento. Si tratta pur sempre di un adempimento avente natura fiscale e per tale ragione i termini da osservare devono intendersi prorogati al 30 giugno 2020.

Deve poi considerarsi un'ulteriore argomentazione probabilmente decisiva. La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti. In molti casi, soprattutto le aziende che operano nel nord del Paese, sono state costrette ad isolare completamente gli uffici amministrativi. Sono evidenti le difficoltà che ogni soggetto sta incontrando e la *ratio* della disposizione è quella di concedere a tutti più tempo per osservare gli adempimenti previsti dalla legge. Ciò anche nel caso in cui l'adempimento rappresenti un presupposto per avvalersi di una facoltà. Infatti, le difficoltà operative sono sempre le stesse. D'altra parte i contribuenti stessi hanno interesse a presentare nel più breve tempo possibile il modello TR.

Pertanto, ove sarà possibile, aziende e professionisti cercheranno di anticipare i tempi al fine di ottenere il rimborso della somma, ovvero di avvalersi della compensazione del credito nel minor tempo possibile. L'interpretazione contraria tradirebbe completamente la *ratio* del provvedimento. Ciò soprattutto in un periodo, come quello attuale, dove la carenza di liquidità si farà presto sentire.



Ritenute su appalti e subappalti: i nuovi adempimenti

Relatori: Marco Militello - Giuseppe Avanzato
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

[SCOPRI DI PIÙ](#)

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it